

# S T A T U T O

## TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 - E' costituita una istituzione, denominata "ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.A.L.".

La istituzione svolge la propria attività di cui all'art. 2 seguente, nell'ambito territoriale della Lombardia ed ha sede presso la Federazione Regionale degli Agricoltori della Lombardia, in Milano.

Presso le Unioni Provinciali degli Agricoltori delle provincie lombarde è istituita la sede provinciale "E.A.PR.A.L.".

ART. 2 - L'istituzione, senza fini di lucro, ha in generale lo scopo di realizzare il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e persegue gli scopi e le iniziative di cui alla legge regionale n. 51 del 19 novembre 1976, alla legge regionale n. 47 del 12 settembre 1986 e al regolamento C.E.E. n. 797 del Consiglio del 12 marzo 1985, nonchè ad altre leggi o disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che prevedono attività contemplate nel presente statuto e in particolare:

- a) dare alla popolazione agricola una informazione generale sulla possibilità di migliorare le proprie condizioni economiche, sociali e culturali;
- b) studiare ed esaminare anche casi singoli, in vista di un adattamento a nuove situazioni e fornire agli interessati consigli ed orientamenti per lo svolgimento della attività agricola senza escludere l'eventuale scelta di una attività non agricola e la conseguente definitiva cessazione dell'attività nel settore;
- c) favorire il contatto con i competenti servizi regionali di informazione di coloro che intendono dare un nuovo orientamento alla loro azienda ed assistere

gli operatori agricoli nei rapporti con l'Amministrazione regionale, in ordine alle procedure di loro interesse;

d) far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano in agricoltura e le prospettive offerte dal settore agricolo e da altri settori;

e) favorire l'aggiornamento professionale per consentire alle persone che lavorano in agricoltura di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono, affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna ed in particolare tendere, attraverso una preparazione complementare sia tecnica sia economica, a promuovere la formazione di efficienti ed aggiornati capi d'azienda e, più generalmente, a garantire la qualificazione professionale degli imprenditori, degli impiegati e dei lavoratori agricoli dipendenti e dei coadiuvanti familiari agricoli;

f) far conoscere e valutare le possibilità di iniziative associative e cooperativistiche tendenti a realizzare migliori processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

g) attuare la ricerca e la sperimentazione;

h) attuare l'assistenza tecnico-economica di base e specializzata;

i) attuare l'informazione e la divulgazione;

l) attuare la formazione e l'aggiornamento dei tecnici preposti ai servizi di sviluppo agricolo;

m) promuovere la costituzione di associazioni aventi come scopo l'assistenza interaziendale, o una più razionale utilizzazione in comune del materiale agricolo, o una attività in comune;

- n) promuovere la costituzione di associazioni agricole aventi come finalità la prestazione di servizi di sostituzione;
- o) promuovere la costituzione di associazioni agricole aventi come scopo la creazione di servizi di gestione aziendale;
- p) promuovere ogni altra iniziativa idonea alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente e del territorio.

ART. 3 - L'istituzione avrà durata sino al 31 dicembre 2020.

#### TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE

ART. 4 - Gli organi dell'Ente sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### TITOLO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 5 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente "pro-tempore" della Federazione Regionale degli Agricoltori della Lombardia e dai Presidenti "pro-tempore" delle Unioni Provinciali degli Agricoltori di tutta la regione e dal Presidente pro tempore dell'ANGA regionale.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

ART. 6 - Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni del suddetto Consiglio, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Per le eventuali modifiche dello statuto, occorrono almeno i 3/4 dei voti favorevoli dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7 - Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) di deliberare sulle direttive e sui provvedimenti rivolti all'attuazione degli scopi statutari dell'Ente e su tutti i problemi di carattere generale concernente l'organizzazione, l'amministrazione e il funzionamento dell'Ente;
- b) di deliberare, in relazione all'anno finanziario, entro il 30 aprile di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari e sul bilancio consuntivo dell'Ente, riferentisi all'annata chiusa nel precedente 31 dicembre e non oltre lo stesso termine, sul bilancio preventivo dell'annata in corso;
- c) di deliberare sulle proposte che al medesimo sono state presentate dal Presidente;
- d) di deliberare sull'impiego dei capitali dell'Ente;
- e) di deliberare sulle norme regolamentari per l'esecuzione dello statuto e sulle eventuali modifiche ad esse, in conformità a quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 6;
- f) di nominare, su proposta del Presidente, il Segretario Generale dell'Ente, nonchè i Segretari provinciali;
- g) di adempiere a tutte le altre incombenze previste da leggi, regolamenti e disposizioni emanati da Autorità competenti.

#### TITOLO IV - IL PRESIDENTE

ART. 8 - Il Presidente dell'Ente verrà nominato dal Consiglio di Federlombarda, nell'ambito del Consiglio dello stesso e rimarrà in carica per tre anni e non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- c) stabilisce gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle sue deliberazioni;
- d) firma gli atti ed i documenti che comportano impegni per l'Ente;
- e) sottopone al Consiglio, per l'approvazione, i bilanci delle gestioni annuali;
- f) ha la facoltà di nominare un Comitato Tecnico consuntivo per i problemi concernenti l'attività dell'Ente.

#### TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 9 - Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate da un "Collegio dei Revisori", composto da tre membri titolari e due membri supplenti.

I Revisori sono nominati dal Presidente della Federazione Regionale degli Agricoltori della Lombardia, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

#### TITOLO VI - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 10 - Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente nomina il Segretario Generale dell'Ente ed i Segretari Provinciali.

Il Segretario Generale:

- a) sovrintende al funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente ed è di diritto Capo del Personale;
- b) cura la esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali dell'Ente, in base alle istruzioni del Presidente;
- c) esercita le funzioni che gli sono state demandate dalle norme regolamentari del personale e quelle che gli fossero delegate dal Presidente o altrimenti attribuite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) partecipa, con voto consuntivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale dell'Ente, nonchè le eventuali misure disciplinari a suo carico.

I segretari Provinciali coordinano l'attività dell'Ente svolte a livello provinciale.

ART. 11 - Le sedi provinciali E.A.PR.A.L. hanno i seguenti compiti:

- a) applicare nelle province gli orientamenti e le direttive impartiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente e coordinarli con le esigenze locali;
- b) rappresentare l'Ente nei confronti degli Enti pubblici e privati operanti nella provincia;
- c) coordinare le attività promosse dall'Ente a livello provinciale;
- d) eseguire ogni attività che venisse delegata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 12 - Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ha facoltà di controllare le attività delle sedi provinciali per vigilare che dette attività siano svolte secondo gli orientamenti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

#### TITOLO VII - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 13 - Il patrimonio dell'Ente è costituito da:

- a) beni immobili e valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo spettano all'Ente;
- b) somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che esse non siano erogate.

ART. 14 - Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione il bilancio di gestione.

ART. 15 - Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- b) da speciali contributi versati dalle categorie di datori di lavoro e di lavoratori interessati al funzionamento dell'Ente, la cui misura è fissata con appositi provvedimenti;

- c) dai finanziamenti stanziati dalla Regione per gli scopi previsti dal presente statuto, a norma delle leggi vigenti;
- d) dai finanziamenti erogati per il miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie;
- e) dai finanziamenti sui fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per la formazione professionale degli addetti all'agricoltura;
- f) da erogazioni fatte dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale sugli utili della gestione degli assegni familiari del settore agricolo;
- g) da finanziamenti erogati da Enti pubblici e privati per gli scopi previsti dal presente statuto;
- h) da ogni altra somma che venga devoluta all'Ente e dalle somme da esso incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo.

#### TITOLO VIII - LIQUIDAZIONE DELL'ENTE

ART. 16 - In caso di scioglimento dell'Ente sarà provveduto dal Consiglio di Amministrazione alla nomina di un liquidatore contestualmente alla delibera di scioglimento.

Le eventuali eccedenze attive potranno ritornare agli Enti fondatori che intendano proseguire nelle finalità originarie perseguite da questo Ente.

#### TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17 - Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni di legge.

F.to Bettoni Francesco  
" dr. Ernesto Vismara Notaio